DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FARMACI E DI SANITA'

Art. 11

Medici militari

Ai medici militari e della polizia di Stato si applica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296. Sono fatte salve le attivita' comunque compiute in regime di convenzione con Servizio sanitario nazionale.

Versione in vigore dal 16 settembre 1996, non più in vigore dal 16 novembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di farmaci e di sanita'
Estremi	Decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478
Capo	IV — Disposizioni in materia di personale del settore sanitario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-farmaci-e-di-sanita-1996/art-11-medici-militari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it